



REGOLAMENTO SERVIZI SANITARI OBIETTIVO STRATEGICO "SALUTE"

REGOLAMENTO SERVIZI SANITARI – OBIETTIVO STRATEGICO “SALUTE” DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA

Art. 1 – Definizioni

- 1.1. “CRI” si intende l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, avente sede in Roma, via Toscana 12, Codice Fiscale 13669721006;
- 1.2. “CRI Vicenza” si intende l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza – Organizzazione di Volontariato, avente sede in Vicenza, Contrà Torretti n. 9, Codice Fiscale 03863420240;
- 1.3. “Volontario” si intende ogni Socio della CRI, quando non in servizio ausiliario delle FF.AA.

Art. 2 – Campo di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica a tutti i Volontari della CRI o dipendenti che effettuano servizio presso la Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza – Organizzazione di Volontariato.

Art. 3 – Principi Generali

- 3.1 Ogni Volontario o dipendente CRI Vicenza è tenuto a rispettare il presente regolamento che si applica durante l’esecuzione dei servizi sanitari svolti.
- 3.2 Per le attività svolte in convenzione con la Regione del Veneto il personale impiegato dalla CRI Vicenza deve rispettare interamente i requisiti della Delibera Regionale 870/2022 (Medici, Infermieri, Soccorritori, Autisti).

Art. 4 – Obblighi generali del Volontario che effettua servizio Sanitario

- 4.1 Sono abilitati all’effettuazione dei servizi di trasporto infermi e di emergenza-urgenza esclusivamente i Volontari e i dipendenti in possesso della qualifica di Operatore TSSA (o qualifica equipollente), nel rispetto della regolamentazione nazionale CRI.
- 4.2 Ai fini del mantenimento della qualifica, Volontari e dipendenti devono rispettare quanto previsto dal regolamento nazionale TSSA, inclusi gli aggiornamenti obbligatori. La partecipazione agli aggiornamenti è registrata su apposito registro, il cui aggiornamento è curato dal Delegato O.S. “Salute” o da un suo delegato.
- 4.3 È fatto obbligo ai Volontari e ai dipendenti che prestano servizio attivo su ambulanza di soccorso, nonché in servizi che richiedono competenze strettamente sanitarie (es. squadre a piedi), di effettuare con continuità servizi sanitari di trasporto, soccorso o assistenza, secondo le modalità organizzative del Comitato.
- 4.4 È fatto obbligo ai Volontari e ai dipendenti in possesso di attestato BLSD o FullID di frequentare i retraining periodici previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’Ente certificatore.
- 4.5 Per poter prestare servizio attivo in ambulanza, Volontari e dipendenti devono inoltre assolvere all’obbligo formativo annuo previsto dalla Delibera Regionale n. 870/2022 (attualmente pari a n. 10 ore).
- 4.6 Ai fini del mantenimento della qualifica TSSA in ambito CRI, Volontari e dipendenti devono partecipare anche alle ore di formazione annue previste dai vigenti regolamenti CRI (attualmente pari a n. 2,5 ore).

Art. 5 – Mantenimento della qualifica di soccorritore CRI

- 5.1 Il mantenimento delle qualifiche operative in ambito sanitario è subordinato al rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 e alle eventuali ulteriori disposizioni organizzative adottate dal Comitato (ivi incluse limitazioni temporanee o sospensioni operative per mancato rispetto di requisiti formativi o di continuità di servizio).

- 5.2 Gli istruttori BLSD/FullID attivi in attività di formazione CRI devono partecipare obbligatoriamente, ai sensi del precedente art. 4.2, anche agli incontri formativi e di aggiornamento non inerenti le proprie competenze formative.
- 5.3 Ai Volontari o dipendenti del Gruppo Formazione di CRI Vicenza sono riconosciute, quali ore di aggiornamento effettuate ai sensi del precedente art. 4.2, le effettive ore di attività formativa svolta.
- 5.4 Ferma restando la qualifica formale posseduta, una o più mansioni operative possono essere temporaneamente o definitivamente sospese o revocate, su indicazione del Direttore Sanitario della CRI Vicenza, qualora sussistano motivazioni di natura sanitaria o medico-funzionale tali da non garantire adeguate condizioni di sicurezza per il Volontario o dipendente interessato, per l'equipaggio o per i pazienti assistiti.
- La sospensione o la revoca della mansione non comporta automaticamente la perdita della qualifica, che resta in capo al Volontario o dipendente, salvo diversa e motivata valutazione della Commissione Obiettivo Strategico Salute, la quale non può in ogni caso discostarsi dalle indicazioni sanitarie formulate dal Direttore Sanitario, ma può esclusivamente valutarne gli effetti ai fini organizzativi e di assegnazione delle mansioni operative.

Art. 6 – Commissione Obiettivo Strategico Salute

- 6.1 Con Deliberazione del Consiglio Direttivo è individuata una "Commissione Obiettivo Strategico Salute" con il compito di monitorare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4 nonché valutare e autorizzare i passaggi di qualifica o di mansione dei Volontari o dipendenti, anche con il potere di ritirare la qualifica al Volontario o Dipendente qualora fosse necessario;
- 6.2 La Commissione Obiettivo Strategico Salute è composta da cinque membri di cui due sono nominati dal Consiglio Direttivo (in caso di assenza di uno dei due partecipa il Presidente del Comitato o un Consigliere), dal Delegato O.S. Salute, dal Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari e dal Direttore Sanitario o Suo delegato. In caso di parità nelle votazioni la decisione è assunta dal Direttore Sanitario CRI Vicenza o, in sua assenza, dal Delegato O.S. Salute. La Commissione può acquisire, ove ritenuto opportuno, il parere del Gruppo Formazione e/o di componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Gestione e programmazione dei Servizi Sanitari

- 7.1 L'organizzazione dei servizi sanitari, la programmazione dei turni e la prenotazione degli stessi da parte dei Volontari avvengono mediante il Gestionale di Comitato, al quale tutti i Volontari e i dipendenti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza hanno accesso secondo le modalità stabilite dall'Associazione.
- 7.2 L'abilitazione alla prenotazione dei servizi sanitari e alle funzionalità operative del Gestionale di Comitato è subordinata al possesso dei requisiti di qualifica, formazione e continuità di servizio previsti dal presente regolamento e dalle disposizioni interne del Comitato.
- 7.3 Le logiche di funzionamento del Gestionale di Comitato, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione ai turni, ai vincoli di qualifica, alle priorità operative e alle eventuali limitazioni o sospensioni dell'operatività, sono definite dal Consiglio Direttivo su proposta del Delegato O.S. "Salute" o del Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari e sono rese note mediante comunicazioni interne e/o tramite lo stesso Gestionale di Comitato.
- 7.4 I dipendenti non si pongono in servizio autonomamente, salvo diverse disposizioni organizzative interne: essi vengono assegnati ai servizi dal proprio responsabile, nel rispetto dello specifico regolamento interno e dell'organizzazione dei turni adottata dal Comitato.

Art. 8 – Qualifiche dei Volontari CRI e dei dipendenti che effettuano servizi sanitari

- 8.1 All'interno dell'organizzazione di CRI Vicenza sono previste, per i servizi sanitari, le seguenti qualifiche operative:

- Tirocinante
- Soccorritore (già "3° di Macchina")
- Team Leader
- Autista soccorritore

Nell'ambito della qualifica di Autista soccorritore sono inoltre previste le seguenti abilitazioni operative specifiche:

- Autista soccorritore abilitato alla guida in emergenza 118 – BLS
- Autista soccorritore abilitato alla guida in emergenza 118 – ALS

8.2 I Volontari o dipendenti che frequentano il corso di formazione per Operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (TSSA) assumono la qualifica di Tirocinante per tutta la durata del percorso formativo.

La qualifica di Tirocinante ha natura esclusivamente transitoria ed è finalizzata allo svolgimento delle attività formative, incluse le esercitazioni pratiche e il tirocinio operativo, secondo quanto previsto dalla scheda corso nazionale TSSA della Croce Rossa Italiana.

8.3 La qualifica di Soccorritore è acquisita automaticamente dal Volontario o dipendente che abbia superato con profitto le verifiche finali di abilitazione del corso di formazione per Operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (TSSA), secondo quanto previsto dalla relativa scheda corso nazionale della Croce Rossa Italiana.

8.4 Non è previsto alcun passaggio di qualifica da Tirocinante a Soccorritore, trattandosi di uno stato formativo temporaneo antecedente al conseguimento dell'abilitazione.

Il Tirocinante non è titolare di qualifica operativa e può essere impiegato esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento e dalla scheda corso nazionale TSSA.

8.5 La richiesta di valutazione per il conferimento della qualifica di Team Leader deve pervenire alla Commissione Obiettivo Strategico Salute da parte del Direttore Sanitario CRI Vicenza, del Delegato O.S. "Salute", del Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari oppure di un Volontario o dipendente già in possesso della qualifica di Team Leader.

La qualifica è conferita esclusivamente a seguito di valutazione e deliberazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute e dopo la partecipazione con esito positivo allo specifico corso di formazione previsto.

I Medici e gli Infermieri possono acquisire la qualifica di Team Leader sulla base di provvedimento del Direttore Sanitario, anche in assenza della partecipazione al corso di formazione.

8.6 Il solo possesso della patente di servizio CRI non costituisce titolo sufficiente per l'abilitazione alla guida in emergenza 118, che resta subordinata ai requisiti e alle procedure previste dal Regolamento condotta autisti e conduzione automezzi.

8.7 L'abilitazione alla guida dei mezzi impiegati nel servizio di emergenza 118 – BLS è riservata agli Autisti soccorritori che abbiano maturato i requisiti previsti dal Regolamento condotta autisti e conduzione automezzi.

L'abilitazione è subordinata:

- allo svolgimento di un periodo di affiancamento operativo obbligatorio su mezzi di soccorso impiegati nel servizio 118;
- alla preventiva autorizzazione della Commissione Obiettivo Strategico Salute;
- alla valutazione e deliberazione positiva della medesima Commissione.

L'abilitazione è registrata nel Gestionale di Comitato.

8.8 L'abilitazione alla guida delle ambulanze infermierizzate (ALS) impiegate nel servizio di emergenza 118 è riservata agli Autisti soccorritori già abilitati alla guida in emergenza 118 – BLS.

Tale abilitazione è subordinata:

- al possesso dei requisiti specifici previsti dal Regolamento condotta autisti e conduzione automezzi;
- alla frequenza con esito positivo del corso di "Assistenza al medico/infermiere";
- alla valutazione e deliberazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute.

L'abilitazione è registrata nel Gestionale di Comitato.

8.9 Le qualifiche e abilitazioni di cui al presente articolo decorrono secondo quanto previsto dai commi precedenti; ove sia richiesta, l'efficacia è subordinata alla deliberazione positiva della Commissione Obiettivo Strategico Salute, ove prevista, ed è registrata nel Gestionale di Comitato.

8.10 La seguente tabella ha funzione esclusivamente riepilogativa delle qualifiche e delle abilitazioni operative previste dal presente regolamento.

Essa non sostituisce né integra i requisiti dettagliati disciplinati dagli articoli precedenti, dal Regolamento condotta autisti e conduzione automezzi e dalle disposizioni nazionali della Croce Rossa Italiana.

Tabella 1. - Passaggi di qualifica per personale non Medico o Infermiere

Qualifica / Mansione operativa	Requisito principale	Effettività
Tirocinante	Frequenza del corso TSSA secondo la scheda corso nazionale CRI	Stato formativo temporaneo
Soccorritore	Superamento con profitto delle verifiche finali del corso TSSA	Automatica, ai sensi dell'art. 8.3
Team Leader	Segnalazione dei soggetti legittimati; partecipazione con esito positivo al corso previsto	Deliberazione positiva della Commissione O.S. Salute
Autista soccorritore abilitato alla guida in emergenza 118 – BLS	Affiancamento operativo autorizzato e requisiti previsti dal Regolamento autisti	Deliberazione positiva della Commissione O.S. Salute
Autista soccorritore abilitato alla guida in emergenza 118 – ALS	Abilitazione BLS; corso "Assistenza al medico/infermiere"; requisiti specifici	Deliberazione positiva della Commissione O.S. Salute

Art. 9 – Perdite di qualifiche/abilitazione alla mansione

9.1 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Volontari o dipendenti in possesso del titolo di Medico o Infermiere, fatto salvo il rispetto degli obblighi formativi e delle disposizioni regionali e aziendali vigenti.

9.2 Qualora un Volontario o dipendente abbia interrotto l'attività operativa in ambulanza per un periodo superiore a quattro (4) mesi continuativi, è tenuto, prima di riprendere servizio attivo, a svolgere attività operativa in qualità di 4° di Macchina, con modalità di servizio tutorato, secondo il seguente criterio:

- un turno tutorato ogni due (2) mesi di inattività,

fino al completo reinserimento operativo, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario, del Delegato O.S. "Salute" o del Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari.

- 9.3 Il mancato assolvimento delle ore minime annue di formazione obbligatoria previste dalla Delibera Regionale n. 870/2022 comporta la sospensione temporanea della possibilità di effettuare servizio attivo in ambulanza.

La riattivazione dell'operatività è subordinata alla partecipazione ad almeno quattro (4) ore di aggiornamento formativo, secondo modalità stabilite dal Direttore Sanitario o dal Delegato O.S. "Salute".

- 9.4 Il mancato rispetto degli obblighi formativi previsti dal regolamento nazionale TSSA, ovvero la reiterata inattività operativa non giustificata, può comportare la sospensione o la revoca della qualifica, previa valutazione e deliberazione della Commissione Obiettivo Strategico Salute.
- 9.5 La sospensione o la revoca di una qualifica non preclude la possibilità di un successivo reintegro, che potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità, i requisiti e i percorsi formativi definiti dal presente regolamento e dalle disposizioni nazionali CRI.
- 9.6 Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.4 in materia di sospensione o revoca di mansioni operative per motivazioni di natura sanitaria o medico-funzionale su indicazione del Direttore Sanitario.

Art. 10 – Composizione dell'equipaggio dell'ambulanza di trasporto

- 10.1 In ogni ambulanza di trasporto l'equipaggio è formato almeno da:

- Autista soccorritore
- Volontario o dipendente con qualifica TSSA

Art. 11 – Composizione dell'equipaggio dell'ambulanza di soccorso

- 11.1 In ogni ambulanza di soccorso, impiegata in servizi di assistenza sanitaria e di attività di trasporto secondario per conto dell'azienda sanitaria, l'equipaggio è formato almeno da:

- Autista soccorritore
- Volontario o dipendente con qualifica di Soccorritore e abilitazione BLSD o FullD;

- 11.2 Nelle attività di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi, l'equipaggio deve comprendere almeno un Volontario o dipendente che svolga regolarmente servizio di emergenza 118, al fine di garantire adeguata esperienza operativa e aggiornamento sulle procedure di emergenza. Per "servizio regolare di emergenza 118" si intende l'effettuazione continuativa di turni operativi in ambulanza di soccorso impiegata nel servizio di emergenza, secondo i criteri organizzativi definiti dal Direttore Sanitario, dal Delegato O.S. "Salute" o dal Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari.

- 11.3 In ogni ambulanza di soccorso, *che effettua servizio di emergenza SUEM*, l'equipaggio è formato almeno da:

- Autista soccorritore con abilitazione alla guida in 118
- Volontario o dipendente con qualifica di Soccorritore, qualifica di Team Leader e abilitazione BLSD o FullD.;

- 11.4 In ogni ambulanza di soccorso impiegata nel servizio di emergenza 118, il Tirocinante TSSA può essere impiegato esclusivamente:

- nel periodo di svolgimento del corso TSSA, secondo quanto previsto dalla scheda corso nazionale;
- come figura aggiuntiva all'equipaggio, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Il Soccorritore che rientra in servizio dopo un periodo di inattività può essere impiegato con modalità tutorate, secondo quanto previsto dall'art. 9.2.

Art. 12 – Obblighi dei Volontari e dipendenti prima dell'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale

- 12.1 È fatto obbligo a tutti i Volontari e dipendenti, prima dell'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale, di:
- presentarsi in sede all'orario previsto di inizio servizio o comunicato dal Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari o suo delegato;
 - compilare, prima di ogni servizio, la check-list del mezzo (a cura dell'autista) e quella delle dotazioni sanitarie, mediante il software o l'applicazione in uso;
 - verificare la funzionalità generale del mezzo di trasporto o di soccorso e delle dotazioni del vano sanitario, segnalando eventuali malfunzionamenti – secondo le specifiche competenze – mediante gli strumenti digitali messi a disposizione dal Comitato;
 - provvedere, se necessario, al ripristino del materiale sanitario mancante, secondo le modalità stabilite dal Responsabile della Farmacia, dal Direttore Sanitario o dal Delegato O.S. "Salute".

Art. 13 – Obblighi dei Volontari e dipendenti durante l'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale

- 13.1 Durante l'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale, Volontari e dipendenti sono tenuti a:
- attenersi alle indicazioni operative del Team Leader e dell'autista, ciascuno per le proprie competenze;
 - rispettare i protocolli clinici e operativi emanati dalla Centrale Operativa 118;
 - attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore Sanitario, dal Delegato O.S. "Salute" e dal Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari;
 - mantenere un comportamento professionale, collaborativo e conforme ai principi della Croce Rossa Italiana;
 - utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di servizio.

Art. 14 – Obblighi dei Volontari e dipendenti al rientro dall'effettuazione del servizio d'ambulanza o sanitario in generale

- 14.1 Al termine di ogni servizio d'ambulanza o sanitario in generale, Volontari e dipendenti sono tenuti a:
- collaborare al riordino completo del mezzo utilizzato, ciascuno secondo le proprie competenze;
 - effettuare la pulizia delle superfici interne del mezzo di trasporto o di soccorso, secondo le procedure operative vigenti;
 - procedere, ove previsto, alla sanificazione del mezzo e delle attrezzature utilizzate;
 - ripristinare i presidi sanitari, i materiali e le dotazioni utilizzate o consumate durante il servizio, secondo le modalità stabilite dal Responsabile della Farmacia, dal Direttore Sanitario o dal Delegato O.S. "Salute".
- 14.2 Eventuali anomalie, criticità operative, difficoltà riscontrate durante il servizio o problematiche inerenti il mezzo, le attrezzature o le dotazioni sanitarie devono essere:
- segnalate mediante gli strumenti digitali messi a disposizione dal Comitato (Gestionale di Comitato o applicazione in uso);
 - comunicate, nei casi di particolare rilevanza o urgenza, al Responsabile dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari, al Direttore Sanitario, al Delegato O.S. "Salute", al Presidente o ad un Consigliere.
- 14.3 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare l'adozione di provvedimenti organizzativi o disciplinari, secondo quanto previsto dai regolamenti interni e dal Codice Etico della Croce Rossa Italiana.

Art. 15 – Obblighi dei Tirocinanti TSSA

- 15.1 I Tirocinanti TSSA sono tenuti ad attenersi, nello svolgimento del tirocinio, alle indicazioni operative e organizzative fornite dal Direttore del Corso TSSA, dal Direttore Sanitario, dal Delegato O.S. "Salute" o da loro delegati.
- 15.2 La durata, le modalità di svolgimento e i contenuti del tirocinio TSSA sono disciplinati dal vigente Regolamento nazionale CRI, nonché dalle disposizioni organizzative adottate dal Comitato di Vicenza.
- 15.3 I Tirocinanti TSSA possono prestare servizio esclusivamente nelle tipologie di attività e nei servizi individuati, anche con provvedimento informale, dal Direttore Sanitario, dal Delegato O.S. "Salute" o dal Direttore del Corso TSSA.
- 15.4 La disponibilità dei Tirocinanti TSSA ai servizi sanitari deve essere comunicata esclusivamente tramite il Gestionale di Comitato o secondo le modalità organizzative autorizzate. È fatto divieto ai Tirocinanti TSSA di coprire turni riservati a Volontari o dipendenti in possesso della qualifica TSSA.
- 15.5 L'accesso dei Tirocinanti TSSA ai servizi svolti in convenzione con l'Azienda Sanitaria è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
- utilizzo di tutti i DPI previsti dai regolamenti interni e dalle procedure operative vigenti;
 - chiara identificazione mediante casacca, gilet o strip recante la dicitura "TIROCINANTE";
 - presenza di un solo Tirocinante TSSA per equipaggio, salvo diversa e specifica autorizzazione;
 - possesso della qualifica BLSD o FullID, qualora richiesta dalla tipologia di servizio svolto.
- 15.6 I Tirocinanti TSSA devono prestare servizio indossando l'uniforme prevista dal regolamento CRI. Qualora non ne siano ancora in possesso, è consentito l'utilizzo di abbigliamento sobrio, funzionale e decoroso, conforme alle indicazioni fornite dal Direttore Sanitario o dal Delegato O.S. "Salute".
- 15.7 Il personale esperto, il Team Leader o l'autista hanno facoltà di non ammettere in servizio il Tirocinante TSSA qualora non risultino rispettate le disposizioni del presente articolo o non sussistano le condizioni di sicurezza e operatività necessarie.

Art. 16 – Norme attuative

- 16.1 Il presente regolamento è adottato con provvedimento del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza – Organizzazione di Volontariato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, salvo diversa indicazione espressa nel provvedimento di adozione.
- 16.2 Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comitato e reso disponibile presso tutte le sedi operative dello stesso. La pubblicazione costituisce piena conoscenza delle disposizioni in esso contenute da parte di Volontari e dipendenti.
- 16.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano:
- lo Statuto e i regolamenti nazionali della Croce Rossa Italiana;
 - i regolamenti interni del Comitato di Vicenza, ivi incluso il Regolamento condotta autisti e conduzione automezzi;
 - le disposizioni regionali e aziendali vigenti in materia di servizi sanitari e di emergenza-urgenza.
- 16.4 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Etico, Provvedimenti Disciplinari e Collegi Disciplinari della Croce Rossa Italiana, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità civile, amministrativa o penale.



- 16.5 Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di emanare circolari applicative, disposizioni operative o linee guida finalizzate a chiarire, integrare o aggiornare l'applicazione del presente regolamento, senza necessità di modificarne formalmente il testo, purché nel rispetto delle norme sovraordinate.
- 16.6 In presenza di motivate e documentate esigenze operative, organizzative o emergenziali, il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza può autorizzare, con propria deliberazione, deroghe temporanee e circoscritte alle disposizioni del presente regolamento, purché tali deroghe:
- non contrastino con disposizioni normative nazionali o regionali vigenti;
 - non incidano sui requisiti sanitari, medico-funzionali o sulle indicazioni formulate dal Direttore Sanitario;
 - non comportino riduzione delle condizioni di sicurezza per il personale, gli equipaggi o i pazienti assistiti.

Le deroghe devono essere adeguatamente motivate, avere durata limitata nel tempo, essere specificamente individuate quanto ad ambito di applicazione e non possono in alcun caso costituire prassi ordinaria o precedente vincolante.

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera di approvazione</i>	
0	16 febbraio 2017	<i>Approvazione Assemblea dei Soci</i>
1	12 Aprile 2018	<i>Prima revisione del Consiglio Direttivo</i>
2	23 gennaio 2019	<i>Seconda revisione del Consiglio Direttivo</i>
3	20 Febbraio 2020	<i>Terza revisione del Presidente di Comitato</i>
4	22 novembre 2023	<i>Quarta revisione del Consiglio Direttivo della CRI di Vicenza</i>
5	29 dicembre 2025	<i>Quinta revisione del Consiglio Direttivo della CRI di Vicenza</i>